

Gazzetta ufficiale

L 212

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

63° anno

3 luglio 2020

Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Decisione (UE) 2020/947 del Consiglio, del 26 giugno 2020, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea** 1
- ★ **Decisione (UE) 2020/948 del Consiglio, del 26 giugno 2020, relativa alla conclusione a nome dell'Unione dell'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro** 3
- ★ **Decisione (UE) 2020/949 del Consiglio, del 26 giugno 2020, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per tenere conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Croazia** 5
- ★ **Decisione (UE) 2020/950 del Consiglio, del 26 giugno 2020, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, di un protocollo che modifica l'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo dello Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea** 6
- ★ **Decisione (UE) 2020/951 del Consiglio, del 26 giugno 2020, concernente la conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova** 8
- ★ **Decisione (UE) 2020/952 del Consiglio, del 26 giugno 2020, sulla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall'altro** 10

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

- ★ **Decisione (UE) 2020/953 del Consiglio, del 26 giugno 2020, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro** 12

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2020/954 del Consiglio, del 25 giugno 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) riguardo alla notifica della partecipazione volontaria al regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA) a decorrere dal 1° gennaio 2021 e dell'opzione scelta per il calcolo degli obblighi di compensazione degli operatori aerei nel periodo 2021-2023** 14
 - ★ **Decisione (PESC) 2020/955 del Consiglio, del 30 giugno 2020, che modifica l'azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)** 18
-

Rettifiche

- ★ **Rettifica della direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (GU L 150 del 7.6.2019)** 20

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE (UE) 2020/947 DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2020

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della decisione (UE) 2015/1389 del Consiglio ⁽²⁾, il protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova ⁽³⁾ per tenere conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea («protocollo»), è stato firmato, fatta salva la sua conclusione.
- (2) È opportuno approvare il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea ⁽⁴⁾ è approvato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 3 del protocollo.

⁽¹⁾ Approvazione del 17 giugno 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/1389 del Consiglio, del 7 maggio 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 215 del 14.8.2015, pag. 1).

⁽³⁾ Il testo dell'accordo è pubblicato nella GU L 292 del 20.10.2012, pag. 3.

⁽⁴⁾ Il testo del protocollo è stato pubblicato nella GU L 215 del 14 agosto 2015, assieme alla decisione relativa alla firma.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2020

Per il Consiglio
La presidente
A. METELKO-ZGOMBIĆ

DECISIONE (UE) 2020/948 DEL CONSIGLIO**del 26 giugno 2020****relativa alla conclusione a nome dell'Unione dell'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, l'accordo sullo spazio aereo comune con la Georgia («accordo») in conformità della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati.
- (2) L'accordo è stato firmato il 2 dicembre 2010, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, in conformità della decisione 2012/708/UE del Consiglio e dei rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio ⁽²⁾.
- (3) L'accordo è stato ratificato da tutti gli Stati membri, ad eccezione della Repubblica di Croazia. La Repubblica di Croazia aderisce all'accordo in conformità della procedura prevista nell'atto di adesione allegato al trattato di adesione del 5 dicembre 2011. Il relativo protocollo di adesione della Repubblica di Croazia è stato firmato nel novembre 2014.
- (4) È opportuno che l'accordo sia approvato a nome dell'Unione.
- (5) Gli articoli 3 e 4 della decisione 2012/708/UE contengono disposizioni sul processo decisionale e sulla rappresentanza in merito a varie questioni contenute nell'accordo. Alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 28 aprile 2015 nella causa C-28/12 ⁽³⁾, è opportuno sospendere l'applicazione di talune di dette disposizioni. Visti i trattati, non sono necessarie nuove disposizioni in materia né disposizioni sugli obblighi d'informazione degli Stati membri. I paragrafi da 2 a 5 dell'articolo 3 e gli articoli 4 e 5 della decisione 2012/708/UE dovrebbero pertanto cessare di applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro («accordo») è approvato a nome dell'Unione ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Approvazione del 17 giugno 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Decisione 2012/708/UE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 15 ottobre 2010, concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro (GU L 321 del 20.11.2012, pag. 1).

⁽³⁾ ECLI:EU:C:2015:282.

⁽⁴⁾ Il testo dell'accordo è stato pubblicato nella GU L 321 del 20.11.2012, pag. 3; unitamente alla decisione relativa alla sua firma.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 29 dell'accordo.

Articolo 3

La posizione da adottare a nome dell'Unione in merito alle decisioni del comitato misto di cui all'articolo 22 dell'accordo che riguardano semplicemente l'inclusione della legislazione dell'Unione nell'allegato III (Norme applicabili all'aviazione civile) dell'accordo, con riserva degli adeguamenti tecnici eventualmente necessari, è stabilita dalla Commissione, previa consultazione del Consiglio o dei suoi organi preparatori, secondo quando il Consiglio decida.

Articolo 4

I paragrafi da 2 a 5 dell'articolo 3, e gli articoli 4 e 5 della decisione 2012/708/UE cessano di applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2020

Per il Consiglio
La presidente
A. METELKO-ZGOMBIĆ

DECISIONE (UE) 2020/949 DEL CONSIGLIO**del 26 giugno 2020****relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per tenere conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Croazia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della decisione 2014/928/UE del Consiglio ⁽²⁾, il protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da una parte e la Georgia, dall'altra ⁽³⁾, per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea («il protocollo»), è stato firmato, fatta salva la sua conclusione.
- (2) È opportuno approvare il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*Il protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea ⁽⁴⁾ è approvato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, la persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di approvazione di cui all'articolo 3 del protocollo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2020

Per il Consiglio
La presidente
A. METELKO-ZGOMBIĆ

⁽¹⁾ Approvazione del 28 aprile 2016 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Decisione 2014/928/UE del Consiglio dell'8 ottobre 2014 relativa alla firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria, di un protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Il testo dell'accordo è pubblicato nella GU L 321 del 20.11.2012, pag. 3.

⁽⁴⁾ Il testo del protocollo è stato pubblicato nella GU L 365 del 19.12.2014, pag. 3, assieme alla decisione relativa alla firma.

DECISIONE (UE) 2020/950 DEL CONSIGLIO**del 26 giugno 2020****relativa alla conclusione, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, di un protocollo che modifica l'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo dello Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6,

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità alla decisione (UE) 2015/372 del Consiglio ⁽²⁾, è stato firmato, fatta salva la sua conclusione, il protocollo che modifica l'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo dello Stato di Israele, dall'altra ⁽³⁾, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea («protocollo»).
- (2) È opportuno approvare il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo che modifica l'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo dello Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia ⁽⁴⁾ all'Unione europea è approvato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 3 del protocollo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

⁽¹⁾ Approvazione del 28 aprile 2016 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/372 del Consiglio, dell'8 ottobre 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo che modifica l'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo dello Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 64 del 7.3.2015, pag. 1).

⁽³⁾ Il testo dell'accordo è pubblicato in GU L 208 del 2.8.2013, pag. 3.

⁽⁴⁾ Il testo del protocollo è stato pubblicato in GU L 64 del 7 marzo 2015, assieme alla decisione sulla sua firma.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2020

Per il Consiglio
La presidente
A. METELKO-ZGOMBIĆ

DECISIONE (UE) 2020/951 DEL CONSIGLIO**del 26 giugno 2020****concernente la conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova ⁽²⁾ ("accordo") è stato firmato il 26 giugno 2012, con riserva della sua conclusione, in conformità della decisione 2012/639/UE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio ⁽³⁾.
- (2) L'accordo è stato ratificato da tutti gli Stati membri, a eccezione della Repubblica di Croazia che aderisce all'accordo in conformità dell'atto di adesione del 2012. Il protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea ⁽⁴⁾ è stato firmato il 22 luglio 2015 in conformità della decisione (UE) 2015/1389 del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (3) È opportuno che l'accordo sia approvato a nome dell'Unione.
- (4) Gli articoli 4 e 5 della decisione 2012/639/UE contengono disposizioni sul processo decisionale e sulla rappresentanza in merito a varie questioni contenute nell'accordo. Alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 28 aprile 2015 nella causa C-28/12 ⁽⁶⁾, *Commissione/Consiglio*, è opportuno sospendere l'applicazione di dette disposizioni. Visti i trattati, non sono più necessarie nuove disposizioni in materia e le disposizioni relative alla fornitura d'informazioni alla Commissione di cui all'articolo 6 della decisione 2012/639/UE. L'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, e gli articoli 5 e 6 della decisione 2012/639/UE dovrebbero cessare di applicarsi il giorno dell'entrata in vigore della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova è approvato a nome dell'Unione. ⁽⁷⁾

⁽¹⁾ Approvazione del 17 giugno 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 292 del 20.10.2012, pag. 3.

⁽³⁾ Decisione 2012/639/UE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 7 giugno 2012, concernente la firma, a nome dell'Unione, e l'applicazione provvisoria dell'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova (GU L 292 del 20.10.2012, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 215 del 14.8.2015, pag. 3.

⁽⁵⁾ Decisione (UE) 2015/1389 del Consiglio, del 7 maggio 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 215 del 14.8.2015, pag. 1).

⁽⁶⁾ Sentenza della Corte di Giustizia del 28 aprile 2015, *Commissione/Consiglio*, Causa C-28/12, ECLI:EU:C:2015:282.

⁽⁷⁾ Il testo dell'accordo è stato pubblicato nella GU L 292 del 20.10.2012, pag. 3, unitamente alla decisione relativa alla firma.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 29, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 3

La posizione da adottare a nome dell'Unione in merito alle decisioni del comitato misto di cui all'articolo 26, paragrafo 7, lettera a), dell'accordo concernenti l'inclusione della legislazione dell'Unione nell'allegato III dell'accordo, fatti salvi gli adeguamenti tecnici eventualmente necessari, è espressa dalla Commissione, previa consultazione del Consiglio o dei suoi organi preparatori, secondo quanto deciso dal Consiglio.

Articolo 4

L'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, e gli articoli 5 e 6 della decisione 2012/639/UE cessano di applicarsi il giorno dell'entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2020

Per il Consiglio
La presidente
A. METELKO-ZGOMBIĆ

DECISIONE (UE) 2020/952 DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2020

sulla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall'altro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall'altro ⁽²⁾ ("accordo") è stato firmato il 10 giugno 2013, con riserva della sua conclusione, in conformità della decisione 2013/398/UE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio ⁽³⁾.
- (2) L'accordo è stato ratificato da tutti gli Stati membri, ad eccezione della Repubblica di Croazia, che aderisce all'accordo in conformità dell'atto di adesione del 2012. Il protocollo che modifica l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall'altro, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea ⁽⁴⁾ è stato firmato il 19 febbraio 2015 in conformità della decisione (UE) 2015/372 del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (3) È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione.
- (4) È opportuno che l'accordo sia attuato conformemente alla posizione dell'Unione, secondo cui i territori soggetti ad amministrazione israeliana dal giugno 1967 non fanno parte del territorio dello Stato di Israele.
- (5) Gli articoli 4 e 5 della decisione 2013/398/UE contengono disposizioni sul processo decisionale e sulla rappresentazione in merito a varie questioni contenute nell'accordo. Alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 28 aprile 2015 nella causa C-28/12 ⁽⁶⁾, *Commissione/Consiglio*, è opportuno sospendere l'applicazione di dette disposizioni. Visti i trattati, non sono necessarie nuove disposizioni in materia e le disposizioni relative alla fornitura di informazioni alla Commissione di cui all'articolo 6 della decisione 2013/398/UE non sono più necessarie. L'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, e gli articoli 5 e 6 della decisione 2013/398/UE dovrebbero pertanto cessare di applicarsi alla data di entrata in vigore della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato d'Israele, dall'altro, è approvato a nome dell'Unione ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ Approvazione del 17 giugno 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 208 del 2.8.2013, pag. 3.

⁽³⁾ Decisione 2013/398/UE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 20 dicembre 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall'altro (GU L 208 del 2.8.2013, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 64 del 7.3.2015, pag. 3.

⁽⁵⁾ Decisione (UE) 2015/372 del Consiglio, dell'8 ottobre 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo che modifica l'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo dello Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 64 del 7.3.2015, pag. 1).

⁽⁶⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 28 aprile 2015, *Commissione/Consiglio*, Causa C-28/12, ECLI:EU:C:2015:282.

⁽⁷⁾ Il testo dell'accordo è stato pubblicato nella GU L 208 del 2.8.2013, pag. 3, unitamente alla decisione relativa alla sua firma.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 30, paragrafo 2, dell'accordo.

Articolo 3

La posizione da adottare a nome dell'Unione in merito alle decisioni del comitato misto di cui all'articolo 27, paragrafo 6, lettera a), dell'accordo concernenti l'inclusione della legislazione dell'Unione nell'allegato IV dell'accordo, fatti salvi gli adeguamenti tecnici eventualmente necessari, è espressa dalla Commissione, previa consultazione del Consiglio o dei suoi organi preparatori, secondo quanto deciso dal Consiglio.

Articolo 4

L'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, e gli articoli 5 e 6 della decisione 2013/398/UE cessano di applicarsi alla data di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2020

Per il Consiglio
La presidente
A. METELKO-ZGOMBIĆ

DECISIONE (UE) 2020/953 DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2020

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro ⁽²⁾ («accordo») è stato firmato il 15 dicembre 2010, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, in conformità della decisione 2012/750/UE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio ⁽³⁾.
- (2) L'accordo è stato ratificato da tutti gli Stati membri, ad eccezione della Repubblica di Croazia, che aderisce all'accordo in conformità dell'atto di adesione del 2012. Il protocollo che modifica l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia ⁽⁴⁾ all'Unione europea è stato firmato il 3 maggio 2016 in conformità della decisione (UE) 2016/803 del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (3) È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione.
- (4) Gli articoli 3 e 4 della decisione 2012/750/UE contengono disposizioni sul processo decisionale e sulla rappresentanza in merito a varie questioni contenute nell'accordo. Alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 28 aprile 2015 nella causa C-28/12 ⁽⁶⁾, *Commissione/Consiglio*, è opportuno sospendere l'applicazione di dette disposizioni. Visti i trattati, non sono necessarie nuove disposizioni in materia e le disposizioni relative alla fornitura di informazioni alla Commissione di cui all'articolo 5 della decisione 2012/750/UE non sono più necessarie. L'articolo 3, paragrafi da 2 a 5, e gli articoli 4 e 5 della decisione 2012/750/UE dovrebbero pertanto cessare di applicarsi il giorno di entrata in vigore della presente decisione,

⁽¹⁾ Approvazione del 17 giugno 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 334 del 6.12.2012, pag. 3.

⁽³⁾ Decisione 2012/750/UE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di consiglio, del 15 ottobre 2010, concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro (GU L 334 del 6.12.2012, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 132 del 21.5.2016, pag. 81.

⁽⁵⁾ Decisione (UE) 2016/803 del Consiglio, del 7 maggio 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo che modifica l'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 79).

⁽⁶⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 28 aprile 2015, *Commissione/Consiglio*, C-28/12, ECLI:EU:C:2015:282.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro è approvato a nome dell'Unione ⁽⁷⁾.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 29, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 3

La posizione da adottare a nome dell'Unione in merito alle decisioni del comitato misto di cui all'articolo 26, paragrafo 6, lettera a), dell'accordo concernenti l'inclusione della legislazione dell'Unione nell'allegato III dell'accordo, fatti salvi gli adeguamenti tecnici eventualmente necessari, è espressa dalla Commissione, previa consultazione del Consiglio o dei suoi organi preparatori, secondo quanto deciso dal Consiglio.

Articolo 4

L'articolo 3, paragrafi da 2 a 5, e gli articoli 4 e 5 della decisione 2012/750/UE cessano di applicarsi il giorno dell'entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2020

Per il Consiglio
La presidente
A. METELKO-ZGOMBIĆ

⁽⁷⁾ L'accordo è stato pubblicato nella GU L 334 del 6.12.2012, pag. 3, unitamente alla decisione relativa alla sua firma.

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2020/954 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2020

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) riguardo alla notifica della partecipazione volontaria al regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSA) a decorrere dal 1° gennaio 2021 e dell'opzione scelta per il calcolo degli obblighi di compensazione degli operatori aerei nel periodo 2021-2023

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione di Chicago relativa all'aviazione civile internazionale («convenzione di Chicago») è entrata in vigore il 4 aprile 1947. Essa ha istituito l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) e mira a disciplinare il trasporto aereo internazionale.
- (2) Tutti gli Stati membri dell'Unione sono Stati contraenti della convenzione di Chicago e membri dell'ICAO, mentre l'Unione assume lo status di osservatore in taluni organi dell'ICAO.
- (3) Nel dicembre 2015 la 21ª Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ha adottato l'accordo di Parigi ⁽¹⁾. Gli obiettivi dell'accordo di Parigi includono il mantenimento dell'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e la prosecuzione dell'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. Tutti i settori dell'economia dovrebbero contribuire a realizzare tali riduzioni delle emissioni, compreso il trasporto aereo internazionale.
- (4) Attraverso la risoluzione A39-3, la 39ª Assemblea dell'ICAO, svoltasi nel 2016, ha deciso di attuare un sistema globale basato sul mercato con il regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale («CORSA») per limitare le emissioni di gas a effetto serra prodotte dal trasporto aereo internazionale ai livelli del 2020. La posizione dell'Unione riguardo all'elaborazione e all'adozione di tale sistema e dei suoi vari elementi dettagliati è stata stabilita dalla decisione (UE) 2016/915 del Consiglio ⁽²⁾.
- (5) Il 27 giugno 2018, alla decima riunione della sua 214ª sessione, il Consiglio dell'ICAO ha adottato la prima edizione dell'Allegato 16, Volume IV della Convenzione di Chicago: regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale («CORSA») («Allegato 16, Volume IV»).

⁽¹⁾ GUL 282 del 19.10.2016, pag. 4.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2016/915 del Consiglio, del 30 maggio 2016, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in relazione allo strumento internazionale che deve essere predisposto in sede di organi dell'ICAO e finalizzato all'attuazione, a partire dal 2020, di una misura mondiale unica basata sul mercato per le emissioni del trasporto aereo internazionale (GUL 153 del 10.6.2016, pag. 32).

- (6) Nel 2017 il regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, ha modificato la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. Uno degli scopi di tale regolamento era preparare l'attuazione del regime CORSIA a partire dal 2021, stabilire gli obblighi ai sensi del diritto dell'Unione relativi a monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni ai fini del regime CORSIA e alla comunicazione e riesame dell'attuazione del regime CORSIA.
- (7) Le norme contenute nell'Allegato 16, Volume IV, sono destinate a diventare vincolanti conformemente alla convenzione di Chicago ed entro i limiti da essa fissati. Tali norme sono destinate inoltre a divenire vincolanti per l'Unione e i suoi Stati membri ai sensi degli accordi internazionali vigenti in materia di trasporto aereo.
- (8) Affinché l'ICAO tenga pienamente conto dell'attuale quadro giuridico a livello dell'Unione, gli Stati membri hanno notificato differenze in conformità della decisione (UE) 2018/2027 del Consiglio ⁽⁵⁾. Ai sensi della decisione (UE) 2018/2027, la direttiva 2003/87/CE, nella sua attuale formulazione, si applica indipendentemente dalla nazionalità dell'operatore aereo e, in linea di principio, riguarda i voli in partenza da o in arrivo a un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»). La direttiva 2003/87/CE si applica indistintamente ai voli effettuati tra Stati membri e/o paesi dello Spazio economico europeo e al loro interno. In questa fase, tali norme si applicano sia agli obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica (MRV) sia agli obblighi di compensazione.
- (9) Fatte salve le differenze notificate in conformità della decisione (UE) 2018/2027, gli obblighi MRV che sono previsti dall'Allegato 16, Volume IV, e sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2019, sono stati integrati nel diritto dell'Unione tramite i regolamenti di attuazione della Commissione (UE) 2018/2066 ⁽⁶⁾ e (UE) 2018/2067 ⁽⁷⁾ e il regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione ⁽⁸⁾. In base a tali regolamenti, i dati relativi alle emissioni saranno raccolti e trasmessi al segretariato dell'ICAO per quanto riguarda le emissioni durante la fase pilota.
- (10) A norma dei punti 3.1.3 e 3.2.1 del capitolo 3 della parte II, e dell'appendice 1 dell'Allegato 16, Volume IV, gli Stati contraenti sono tenuti a notificare all'ICAO la loro decisione di partecipare volontariamente, o di interrompere la partecipazione volontaria, al regime CORSIA a decorrere dal 1° gennaio 2021. Gli Stati contraenti sono inoltre tenuti a notificare all'ICAO, quale opzione hanno scelto per calcolare gli obblighi di compensazione degli operatori aerei nel periodo 2021-2023. Essi sono tenuti a presentare tali notifiche entro il 30 giugno 2020.
- (11) Dalle suddette disposizioni risulta che determinati effetti giuridici dell'Allegato 16, Volume IV, dipendono dalla presentazione all'ICAO di notifiche pertinenti e dai termini di tali notifiche. L'adozione di una posizione dell'Unione in merito a tali notifiche rientra pertanto nell'ambito di applicazione dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021 (GU L 350 del 29.12.2017, pag. 7).

⁽⁴⁾ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

⁽⁵⁾ Decisione (UE) 2018/2027 del Consiglio, del 29 novembre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale in merito alla prima edizione delle norme internazionali e delle pratiche raccomandate in materia di tutela dell'ambiente — regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA) (GU L 325 del 20.12.2018, pag. 25).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94).

⁽⁸⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione, del 18 luglio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure adottate dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni del trasporto aereo ai fini dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato (GU L 250 del 30.9.2019, pag. 10).

- (12) A tale riguardo, è opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito dell'ICAO, tenuto conto degli obblighi di notifica di cui all'Allegato 16, Volume IV, in particolare perché la partecipazione volontaria al regime CORSIA e la scelta dell'opzione di cui al punto 3.2.1 dell'Allegato 16, Volume IV, possono influenzare in modo determinante i diritti e gli obblighi in un settore disciplinato dal diritto dell'Unione, in particolare dalla direttiva 2003/87/CE e, in una certa misura, dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁹⁾.
- (13) L'Unione e gli Stati membri hanno ripetutamente dichiarato⁽¹⁰⁾ la volontà di partecipare al regime CORSIA dal 1° gennaio 2021.
- (14) La partecipazione volontaria al regime CORSIA implica, conformemente al punto 3.2.1 dell'Allegato 16, Volume IV, la scelta di un'opzione per il calcolo degli obblighi di compensazione degli operatori aerei durante il periodo 2021-2023. A tale riguardo è opportuno che i calcoli siano basati sulle emissioni degli anni, rispettivamente, 2021, 2022 e 2023. Tale opzione potrebbe determinare un maggiore vantaggio ambientale e per il trasporto internazionale rispetto all'altra opzione disponibile, ovvero basare i calcoli sulle emissioni del 2020, poiché si prevede che nel 2021, 2022 e 2023 le emissioni siano più elevate che nel 2020 e implicino pertanto maggiori obblighi di compensazione. Questo garantirebbe inoltre maggiore continuità tenendo conto del fatto che, per gli anni a decorrere dal 2024, il punto 3.2.2 dell'Allegato 16, Volume IV, prevede ugualmente un calcolo basato sul rispettivo anno.
- (15) La selezione delle emissioni rispettivamente del 2021, 2022 e 2023 per il calcolo degli obblighi di compensazione degli operatori aerei si applicherebbe durante il periodo 2021-2023 a tutti gli operatori aerei che sono stati assegnati allo Stato membro interessato in linea con l'ultima edizione del documento ICAO «*CORSIA Aeroplanes Operator to State Attributions*»⁽¹¹⁾.
- (16) Il quadro della direttiva 2003/87/CE è attualmente diverso, per alcuni suoi aspetti, dall'Allegato 16, Volume IV. Ai sensi dell'articolo 28 *ter*, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE entro 12 mesi dall'adozione degli strumenti pertinenti da parte dell'ICAO e prima che il regime CORSIA divenga operativo, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui valuti le modalità di recepimento di tali strumenti nel diritto dell'Unione mediante revisione della direttiva 2003/87/CE, e in cui esamini, tra l'altro, l'ambizione e l'integrità ambientale complessiva del regime CORSIA, compresa la sua ambizione generale in relazione agli obiettivi previsti dall'accordo di Parigi, il livello di partecipazione, la sua applicabilità, la trasparenza, le sanzioni in caso di non conformità, i processi di partecipazione pubblica, la qualità dei crediti di compensazione, il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni, i registri, la rendicontabilità nonché le norme relative all'uso dei biocarburanti. A norma dell'articolo 28 *ter*, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE la Commissione accompagna la relazione, se del caso, con una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio per la modifica, la soppressione, la proroga o la sostituzione delle deroghe di cui all'articolo 28 *bis* di tale direttiva, che sia coerente con l'impegno dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 in tutti i settori economici, allo scopo di preservare l'integrità ambientale e l'efficacia dell'azione per il clima dell'Unione.
- (17) La Commissione non ha ancora presentato la relazione. È pertanto urgente che la Commissione presenti quanto prima, e comunque entro la fine del 2020, la relazione di cui all'articolo 28 *ter*, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE corredata della corrispondente proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (18) In tale contesto è necessario garantire che le attuali e le possibili future differenze tra il diritto dell'Unione e l'allegato 16, volume IV siano tenute in debita considerazione al fine di preservare, come necessario, il quadro giuridico dell'Unione, ivi compreso il margine di manovra del legislatore per decidere in merito al futuro regime dell'Unione applicabile alla zona interessata.
- (19) Le pertinenti notifiche all'ICAO dovrebbero pertanto includere un riferimento alla differenza notificata conformemente alla decisione (UE) 2018/2027, che si applica alle questioni oggetto della partecipazione volontaria. Poiché tale differenza, per quanto ancora pertinente, riguarda unicamente l'attribuzione della competenza degli Stati nei confronti dei diversi operatori, le pertinenti notifiche all'ICAO dovrebbero anche prevedere la possibilità di notificare ulteriori differenze.

⁽⁹⁾ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

⁽¹⁰⁾ Ad esempio «dichiarazione di Bratislava» e documenti ICAO A39-WP/414 (<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12029-2016-INIT/en/pdf>) e ICAO A40-WP/102 (<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10227-2019-REV-1/it/pdf>).

⁽¹¹⁾ <https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Pages/CCR.aspx>

- (20) Le posizioni da adottare a nome dell'Unione nell'ambito dell'ICAO dovrebbero essere espresse da ciascuno Stato membro dell'Unione che è membro dell'ICAO,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) riguardo alla notifica all'ICAO in merito alla partecipazione volontaria degli Stati membri al regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA) a decorrere dal gennaio 2021, è la seguente: entro il 30 giugno 2020 ciascuno Stato membro che è membro dell'ICAO notifica all'ICAO il testo seguente:

«A norma del punto 3.1.3 del capitolo 3 della parte II e dell'appendice 1 dell'Allegato 16, Volume IV, della convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale: regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA), [Stato membro] notifica all'ICAO la propria partecipazione volontaria al CORSIA a decorrere dal 1° gennaio 2021.»

2. La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito dell'ICAO riguardo alla notifica all'ICAO in merito all'opzione scelta per il calcolo degli obblighi di compensazione degli operatori aerei nel periodo 2021-2023, è la seguente: entro il 30 giugno 2020 ciascuno Stato membro che è membro dell'ICAO notifica all'ICAO il testo seguente:

«A norma del punto 3.2.1 del capitolo 3 della parte II e dell'appendice 1 dell'Allegato 16, Volume IV, della convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale: regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA), [Stato membro] notifica all'ICAO che ai fini del calcolo degli obblighi di compensazione per gli operatori aerei durante il periodo 2021-2023 l'opzione scelta corrisponde a OE = emissioni di CO₂ dell'operatore del velivolo oggetto del punto 3.1 nell'anno considerato y.»

3. Le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono accompagnate dal testo seguente:

«La presente notifica non pregiudica le differenze, ai sensi dell'articolo 38 della convenzione di Chicago, con le disposizioni dell'Allegato 16, Volume IV, della convenzione di Chicago.»

Articolo 2

Gli Stati membri dell'Unione che sono membri dell'ICAO esprimono ciascuno la posizione di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2020

Per il Consiglio
La president
A. METELKO-ZGOMBIĆ

DECISIONE (PESC) 2020/955 DEL CONSIGLIO**del 30 giugno 2020****che modifica l'azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 novembre 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/889/PESC ⁽¹⁾ che ha istituito una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah).
- (2) Il 28 giugno 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/1115 ⁽²⁾ che ha modificato l'azione comune 2005/889/PESC e l'ha prorogata fino al 30 giugno 2020.
- (3) Il 16 aprile 2020 il comitato politico e di sicurezza («CPS») ha convenuto che, a causa della pandemia di Covid-19, è opportuno che l'EU BAM Rafah sia prorogata con lo stesso mandato per un ulteriore periodo di 12 mesi fino al 30 giugno 2021, fermo restando che la missione sarà soggetta a un riesame strategico non appena le circostanze lo consentiranno.
- (4) È opportuno concedere all'EU BAM Rafah un importo di riferimento finanziario per questo nuovo periodo di un anno.
- (5) L'azione comune 2005/889/PESC dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (6) L'EU BAM Rafah sarà condotta nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'azione comune 2005/889/PESC è così modificata:

- 1) all'articolo 13, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EU BAM Rafah per il periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021 è pari a 2 180 000,00 EUR.»;

- 2) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa cessa di produrre effetti il 30 giugno 2021.».

⁽¹⁾ Azione comune 2005/889/PESC del Consiglio, del 25 novembre 2005, che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (GU L 327 del 14.12.2005, pag. 28).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2019/1115 del Consiglio, del 28 giugno 2019, che modifica l'azione comune 2005/889/PESC, che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (GU L 176 dell'1.7.2019, pag. 6).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° luglio 2020.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2020

Per il Consiglio
La presidente
A. METELKO-ZGOMBIĆ

RETTIFICHE

Rettifica della direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 150 del 7 giugno 2019)

1. Pagina 261, nuovo articolo 21bis, paragrafo 2, secondo comma:

anziché: «... In tal caso, il periodo di valutazione di cui all'articolo 22, paragrafo 3, secondo comma è sospeso per un periodo superiore a 20 giorni lavorativi fino al completamento della procedura di cui al presente articolo.»;

leggasi: «... In tal caso, il periodo di valutazione di cui all'articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, è sospeso per un periodo superiore a 20 giorni lavorativi fino al completamento della procedura di cui al presente articolo.».

2. Pagina 264, nuovo articolo 21ter, paragrafo 8:

anziché: «8. In deroga al paragrafo 1, i gruppi del paese terzo che operano attraverso più di un ente nell'Unione e il cui valore totale delle attività è pari o superiore a 40 miliardi di EUR al 27 giugno 2019 ...»,

leggasi: «8. In deroga al paragrafo 1, i gruppi del paese terzo che operano attraverso più di un ente nell'Unione e il cui valore totale delle attività nell'Unione è pari o superiore a 40 miliardi di EUR al 27 giugno 2019 ...».

3. Pagina 276, nuovo articolo 104bis, paragrafo 4:

anziché: «4. L'ente rispetta il requisito di fondi propri aggiuntivi imposto dall'autorità competente a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), mediante fondi propri che soddisfano le condizioni seguenti:

- a) almeno tre quarti del requisito di fondi propri aggiuntivi sono rispettati mediante capitale di classe 1;
- b) almeno tre quarti del capitale di classe 1 di cui alla lettera a) sono costituiti da capitale primario di classe 1.

In deroga al primo comma, l'autorità competente può chiedere all'ente di soddisfare il requisito di fondi propri aggiuntivi con una quota maggiore di capitale di classe 1 o di capitale primario di classe 1, laddove necessario e tenuto conto delle circostanze specifiche dell'ente.

...»;

leggasi: «4. L'ente rispetta il requisito di fondi propri aggiuntivi imposto dall'autorità competente a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva mediante fondi propri che soddisfano le condizioni seguenti:

- a) almeno tre quarti del requisito di fondi propri aggiuntivi sono rispettati mediante capitale di classe 1;
- b) almeno tre quarti del capitale di classe 1 di cui alla lettera a) sono costituiti da capitale primario di classe 1.

L'ente rispetta il requisito di fondi propri aggiuntivi imposto dall'autorità competente a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva mediante il capitale di classe 1.

In deroga al primo e al secondo comma, l'autorità competente può chiedere all'ente di soddisfare il requisito di fondi propri aggiuntivi con una quota maggiore di capitale di classe 1 o di capitale primario di classe 1, laddove necessario e tenuto conto delle circostanze specifiche dell'ente.

...».

4. Pagina 290, articolo 141, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), modificato:

anziché: «b) assumere obblighi di pagamento di una remunerazione variabile o di benefici pensionistici discrezionali o corrispondere una remunerazione variabile se l'obbligazione di pagamento è stata creata in un momento in cui l'ente non soddisfaceva il requisito combinato di riserva di capitale; o»;

leggasi: «b) assumere obblighi di pagamento di una remunerazione variabile o di benefici pensionistici discrezionali o corrispondere una remunerazione variabile se l'obbligazione di pagamento è stata creata in un momento in cui l'ente non soddisfaceva il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria; o».

5. Pagina 291, articolo 141, paragrafo 6, primo comma, lettera d), modificato:

anziché: «d) quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare il requisito in materia di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e ...»

leggasi: «d) quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare il requisito in materia di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e ...».

6. Pagina 292, nuovo articolo 141^{ter}, paragrafo 2, secondo comma, lettera b):

anziché: «b) assumere obblighi di pagamento di una remunerazione variabile o di benefici pensionistici discrezionali o corrispondere una remunerazione variabile se l'obbligazione di pagamento è stata creata in un momento in cui l'ente non soddisfaceva il requisito combinato di riserva di capitale; o»;

leggasi: «b) assumere obblighi di pagamento di una remunerazione variabile o di benefici pensionistici discrezionali o corrispondere una remunerazione variabile se l'obbligazione di pagamento è stata creata in un momento in cui l'ente non soddisfaceva il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria; o».

7. Pagina 293, nuovo articolo 141^{ter} («Mancato rispetto del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria»):

anziché: «Articolo 141 ^{ter}

Mancato rispetto del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria»;

leggasi: «Articolo 141 ^{quater}

Mancato rispetto del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria»;

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT